


# STATUTO

**Associazione di Volontariato IPSIA Treviso**  
Via San Nicolò n. 42 – 31100 Treviso  
Tel. 0422/56340 – Fax 0422/544276



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

**IPSIA-TREVISO**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IL 24.06.2010**

**TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

**TITOLO II**

FINALITÀ

**TITOLO III**

GLI ADERENTI

**TITOLO IV**

GLI ORGANI

CAPO I: l'Assemblea

CAPO II: l'Organo Direttivo - esecutivo

CAPO III: il Presidente

CAPO IV: il Collegio Sindacale

**TITOLO V**

LE RISORSE ECONOMICHE

**TITOLO VI**

IL BILANCIO

**TITOLO VII**

LE CONVENZIONI

**TITOLO VIII**


ASSUNZIONI DI DIPENDENTI - RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO

**TITOLO IX**

RESPONSABILITÀ

**TITOLO X**

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI



## **TITOLO XI**

GRATUITA' DELLE CARICHE

## **TITOLO XII**

SCIOGLIMENTO

## **TITOLO XIII**

DISPOSIZIONI FINALI

### **TITOLO I**

DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1**

(Denominazione e sede)

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: ISTITUTO PACE, SVILUPPO, INNOVAZIONE ACLI (IPSLA) Treviso che assume la forma giuridica di associazione, l'IPSLA-Treviso è promossa dal Consiglio Generale dell'IPSLA Nazionale, di cui riconosce come validi gli Statuti e il Regolamento attualmente in vigore, in accordo con la sede Provinciale delle ACLI di Treviso.
2. L'organizzazione ha sede in via/piazza San Nicolò, 42 nel comune di TREVISO.

#### **ART. 2**

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato IPSLA-Treviso è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 3**

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



## ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

## ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.


## TITOLO II

### FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

## ART. 6

(Finalità dell'obiettivo)

1. IPSIA Treviso persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove la cooperazione comunitaria allo sviluppo, il volontariato giovanile in Italia e all'estero e l'educazione alle relazioni giuste.  
IPSIA-Treviso, al pari dell'ente Promotore IPSIA nazionale, non ha fini di lucro né diretto né indiretto.
2. Per il perseguimento delle sue finalità, IPSIA Treviso realizza:
  - a. scambi interculturali fra i cittadini italiani ed immigrati;
  - b. programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo che abbiano al centro i temi della convivenza pacifica, della riconciliazione, dello sviluppo sociale, del dialogo interculturale, interreligioso ed ecumenico;
  - c. programmi di emergenza in paesi colpiti da eventi bellici o calamità naturali;
  - d. programmi di cooperazione decentrata e cosviluppo attraverso collaborazioni e gemellaggi fra comunità locali, soggetti della società civile, associazioni di migranti, enti ed istituzioni locali;
  - e. programmi di attività rivolte a cittadini presenti in Italia e provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi colpiti da eventi bellici o da calamità naturali o nei quali non siano rispettati i diritti umani, finalizzati a promuovere programmi di rientro volontario nei paesi d'origine legati ai programmi di sviluppo di cui alle lettere b,c,d;
  - f. percorsi di educazione alle relazioni giuste, alla pace, allo sviluppo nelle scuole di ogni ordine e grado, nei contesti scolastici, parascolastici ed extrascolastici, realizzando percorsi didattici specifici, attività di doposcuola, incontri formativi sui temi sopra descritti;

- 
- g. percorsi di formazione per operatori nel settore immigrazione, per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, per i volontari delle associazioni di cittadini italiani e stranieri, sui temi dell'immigrazione e dell'integrazione culturale;
  - h. progetti e percorsi informativi e formativi rivolti ai giovani che incontrano la nostra associazione, per favorire una cultura del volontariato;
  - i. progetti volti alla realizzazione o al consolidamento di una rete tra tutte le associazioni di volontariato che operano nel territorio, tesa allo scambio reciproco di esperienze e peculiarità, oltre che rivolta alla condivisione di attività e progetti comuni;
  - j. azioni volte alla conservazione, alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
  - k. attività di recupero di materiale per il riciclaggio;
  - l. progetti a tutela di quanti sono costretti a nuove forme di marginalità.

## **ART. 7**

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato IPSIA-Treviso opera nel territorio della provincia di Treviso nella regione del Veneto.

## **TITOLO III**

### **GLI ADERENTI**

## **ART. 8**

(Ammissione)

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, sono mossi da spirito di solidarietà e che, condividendo lo Statuto, sottoscrivono il " Patto Associativo". I minori di anni diciotto possono aderire solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea, così come non possono assumere cariche associative.
2. La partecipazione alla vita associativa va rinnovata ogni anno sottoscrivendo il "Patto Associativo".
3. L'Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
4. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda scritta del richiedente.

## **ART. 9**

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione in assemblea.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto, patimenti hanno diritto di accedere agli atti e ai registri dell'Associazione.
  1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
  2. Essi hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.
  3. Gli aderenti hanno diritto di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
  4. Essi hanno diritto di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

## **ART. 10**

(Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; le prestazioni non possono essere retribuite nemmeno dai beneficiari siano essi diretti o indiretti.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).
3. Gli aderenti sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali.

## **ART. 11**

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. Si può incorrere nella esclusione o radiazione anche per gravi fatti a carico del socio e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.
4. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione, l'aderente può ricorrere in Assemblea formalmente. Il Consiglio direttivo, ascoltate le giustificazioni dell'interessato o i motivi del ricorso, può chiedere il parere dell'Assemblea. La delibera definitiva deve essere notificata entro 30 (trenta) giorni dal dibattimento del ricorso all'interessato con le motivazioni della stessa ed ha effetto immediato.



**TITOLO IV**  
**GLI ORGANI**

**ART. 12**

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente e il collegio sindacale.

**CAPO I: L'assemblea**

**ART. 13**

(Composizione e funzioni)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione.
3. L'assemblea svolge i seguenti compiti:
  - a. approva il presente statuto ed eventuali modifiche o regolamenti
  - b. stabilisce il numero dei componenti il Direttivo
  - c. elegge i membri del Direttivo
  - d. nomina il Collegio Sindacale
  - e. approva la relazione di bilancio o rendiconto
  - f. approva le linee programmatiche e le relative deleghe in Direttivo.

**ART. 14**

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce ogni semestre, oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione e ogniqualvolta lo richieda almeno un decimo degli aderenti.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno n. 10 (dieci) giorni prima.

**ART. 15**

(Validità della assemblea)

- 
1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
  2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega; questa può essere il giorno stesso della prima convocazione.
  3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

### **ART. 16**

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

### **ART. 17**

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal segretario; oppure: da un componente dell'assemblea) e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

## **CAPO II: Il consiglio direttivo**

### **ART. 18**

(Composizione)

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a tredici membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

### **ART. 19**

(Presidente del Consiglio direttivo)

1. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio direttivo, il quale nomina tra i suoi componenti anche il/i Vicepresidente/i e attribuisce le deleghe approvate in assemblea .



## **ART. 20**

(Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di quattro anni.
2. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente; è di propria competenza anche la redazione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

## **CAPO III: Il presidente**

### **ART. 21**

(Elezione)

1. Il presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti del Consiglio direttivo.

### **ART. 22**

(Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.
2. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente.

### **ART. 23**

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione, in particolare:
  - a. Ha la rappresentanza legale dell'IPSIA-Treviso;
  - b. È responsabile dell'attività dell'IPSIA-Treviso;
  - c. Ha la firma sociale per tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria;
  - d. Rappresenta l'IPSIA-Treviso nel Consiglio Generale IPSIA, in caso di impossibilità nomina un proprio delegato;
  - e. Cura i rapporti con le istituzioni, gli Enti e gli Organismi locali;
  - f. Convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea, curando l'ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

#### **CAPO IV: Il collegio sindacale**

##### **ART. 24**

(Elezione)

1. Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti nominati dall'Assemblea degli aderenti.

##### **ART. 25**

(Durata e funzioni)

1. Il Collegio Sindacale dura in carica quattro anni, i componenti possono essere confermati.
2. Esso redige annualmente, sulle risultanze del bilancio o del rendiconto, la relazione contabile.

#### **TITOLO V**

##### **LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)**

##### **ART. 26**

(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) beni, immobili, e mobili;
  - b) contributi e quote associative;
  - c) donazioni e lasciti;
  - d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 266/1991.

##### **ART. 27**

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 28**

(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

## **ART. 29**

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

## **ART. 30**

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

## **ART. 31**

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.



**TITOLO VI**  
**IL BILANCIO**

**ART. 32**

(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

**ART. 33**


(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

**ART. 34**

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti entro il 15 (quindici) Marzo di ogni anno.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n. quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.



**TITOLO VII**  
LE CONVENZIONI

**ART. 35**

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato esecutivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

**ART. 36**

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

**ART. 37**

(Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

**TITOLO VIII**  
DIPENDENTI E COLLABORATORI

**ART. 38**

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

## **ART. 39**

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

## **TITOLO IX**

### **LA RESPONSABILITÀ**

## **ART. 40**

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

## **ART. 41**

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **ART. 42**

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

## **TITOLO X**

### **RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

## **ART. 43**

1. L'Associazione IPSLA-Treviso stabilisce rapporti di collaborazione con :
  - a. IPSLA Nazionale, attraverso il Presidente o proprio delegato presente di diritto nel Consiglio Generale dell'IPSLA, con cui condivide le finalità sociali ed operative e con cui collabora alla realizzazione di progetti;
  - b. Amministrazioni pubbliche ed Enti Locali di livello comunale e provinciale;

- c. Amministrazioni, istituzioni ed Enti Regionali attraverso un coordinamento delle diverse sedi IPSIA eventualmente presenti nella stessa Regione;
- d. Con gli organismi di cui all'articolo 4 dello statuto nazionale, ai fini di un coordinamento delle azioni, previo accordo con la sede Nazionale IPSIA che resta il soggetto titolare dei rapporti istituzionali a livello Nazionale ed Internazionale, con particolare riferimento alla dimensione finanziaria;
- e. Altre realtà associative ed ecclesiali locali che perseguono finalità analoghe all'IPSIA.

## TITOLO XI GRATUITA' DELLE CARICHE

### ART. 44

Nessun compenso è previsto per l'esercizio delle cariche sociali definite nel presente statuto.

## TITOLO XII SCIoglimento

### ART. 45

1. Lo scioglimento dell' IPSIA di Treviso è deciso dall'assemblea con una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei componenti l'assemblea stessa.

## TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 46

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente allegato è parte integrante  
all'atto registrato il 08-07-2010  
al N. 488 Serie III

OPERATORE TRIBUTARIO  
Ivano Corsari

*Lume Vioroli*

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
I.P.S.I.A. TREVISO**  
Via S. Nicolò n° 42 - 31100 TREVISO  
Tel. 0422.56340 - Fax 0422.544276  
Codice Fiscale 94102810267

